

Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il "*Banco di prova per le armi da fuoco portatili*" viene istituito e disciplinato con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20.

L'ente nasce come espressione della volontà di coniugare l'interesse nazionale ad elevare il prestigio delle armi fabbricate in Italia con l'interesse locale al sostegno della onusta e fiorente industria delle armi del Bresciano.

Questa duplice natura si riflette sull'ordinamento dell'ente: esso viene costituito dall'articolo 1 del regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, come *consorzio* tra i comuni di Brescia, Gardone Val Trompia e la Camera di commercio di Brescia, alla cui costituzione partecipa, tuttavia, oltre agli enti suddetti, anche il Ministero dell'agricoltura, Industria e commercio con un apporto di capitale di misura maggioritaria; il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dai rappresentanti degli enti locali fondatori, da un rappresentante del Ministero della guerra e due rappresentanti dei fabbricanti delle armi; in caso di scioglimento del consorzio, è stabilita la devoluzione di ogni attività ai Comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia.

Il "*Banco di prova per le armi da fuoco portatili*" acquista nel corso degli anni prestigio nazionale ed internazionale per l'alta professionalità dei suoi servizi, tanto che la legge 23 febbraio 1960, n. 186, conferendogli la funzione di ente di prova delle armi da fuoco portatili fabbricate ed importate in Italia da assoggettare all'obbligo di punzonatura, lo eleva a rango di ente nazionale denominandolo "*Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia*".

In forza della legge 12 dicembre 1973, n. 993 - di ratifica della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969 - le prove effettuate dal *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia*, quale Banco di prova ufficiale per l'Italia, in conformità alle indicazioni emanate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco, sono riconosciute sul territorio dei paesi aderenti alla convenzione.

Con la legge 18 aprile 1975, n. 110 - Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi - istituendo il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva, viene conferito al *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia* il compito di accertare che sulle armi comuni da sparo e sulle canne intercambiabili, prodotte ed importate nello Stato, sia impresso il numero di iscrizione del prototipo iscritto nel catalogo; in caso di mancanza, provvede ad apporre il numero di iscrizione, ovvero al loro sequestro e distruzione.

Sulla materia è di recente intervenuta la legge 16 marzo 2006, n. 146 - di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato internazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e del 31 maggio 2001 - che ha imposto l'indicazione nella matricola della arma da fuoco l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea.

La legge 6 dicembre 1993, n. 509 - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile. Art. 1. Definizione delle munizioni commerciali per uso - conferisce al *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia* lo status di organismo amministrativo competente ad effettuare le prove della conformità ai requisiti di legge e delle indicazioni della Commissione internazionale

permanente delle munizioni per uso civile prodotte od importate in Italia e, con l'articolo 10 della legge, e ne muta la denominazione ufficiale in "*Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali*".

In relazione a quanto disposto dall'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in considerazione della delicatezza dei compiti istituzionali e della funzionalità dell'organismo (per il quale non sono previste comunque sovvenzioni a carico dello Stato), non è in alcun modo ipotizzabile la relativa soppressione; il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali, di qui in poi Banco, svolge rilevanti attività, non effettuabili da altro organismo e tantomeno da un Ministero.

Si è quindi delineato uno strumento regolamentare che, nel rispetto dei limiti e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agisce sul piano proprio del riassetto organizzativo, senza incidere sulla natura sostanziale dei compiti istituzionali.

Il presente schema regolamentare è adottato in attuazione dell'articolo 2, commi da 634 a 641 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e si compone di 16 articoli.

Con l'articolo 1 dello schema di regolamento si è inteso procedere al riordino del *Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali*, tenendo conto della peculiare natura dell'ente, connotata da elementi localistici, e dei delicati compiti ad esso conferiti dal legislatore statale, propri di un organismo amministrativo di rilievo nazionale, finalizzati alla cura dell'interesse pubblico alla sicurezza nella fabbricazione ed importazione delle armi da fuoco e delle munizioni da sparo. ~~Nulla è innovato rispetto al quadro attuale delle competenze sulla vigilanza, richiamando le specifiche competenze tecniche delle amministrazioni della difesa e dell'interno.~~

L'articolo 2 prevede che il Banco possa svolgere le attività ed i servizi tecnici anche quale soggetto imprenditoriale dietro pagamento di un corrispettivo liberamente determinato dal mercato; il Banco, inoltre, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, può altresì stipulare accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali; è altresì previsto che gli oneri della punzonatura, oggi a carico dello Stato, siano posti invece a carico del Banco.

L'articolo 3 riconosce autonomia statutaria ed organizzativa al Banco, nel rispetto dei criteri e dei limiti ordinamentali, per un adeguamento della forma associativa originaria in coerenza con l'assetto istituzionale delineato dal regolamento e dalle vigenti disposizioni normative sui compiti di rilevanza pubblica propri del Banco stesso. L'esercizio della potestà statutaria è stato conferito all'organo, di nuova creazione, della *Assemblea dei partecipanti*.

Lo Statuto stabilisce le competenze dell'Assemblea dei partecipanti, del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Direttore, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed in coerenza con le configurazioni organizzative di organismi pubblici con competenze tecniche. Lo Statuto delinea poi in particolare: le modalità di designazione dei partecipanti all'Assemblea ed i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari;

l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche.

Lo Statuto prevede l'adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in materia di: criteri e modalità di designazione del Direttore generale sulla base di requisiti professionalità ed onorabilità; gestione del personale; definizione delle aree di responsabilità delle strutture interne; definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici; criteri e modalità per la stipula di accordi e convenzioni di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 elenca gli organi del Banco. Viene stabilito che i compensi degli organi siano deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale. In sede di prima attuazione del presente regolamento, la spesa complessiva per compensi e funzionamento degli organi non può essere superiore alla spesa complessiva attuale per analoghe finalità, ridotta del trenta per cento.

L'articolo 5 riguarda l'istituzione dell'Assemblea dei partecipanti, nel cui interno, riprendendo la formula contenuta nell'articolo 8 della legge 186/1960, hanno "adeguato posto" le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati. E' previsto il rispetto del criterio della partecipazione all'Assemblea dei partecipanti di rappresentanze di organismi e categorie già presenti nel Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del regolamento; in sostanza, "fotografando" la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, si recepiscono i relativi equilibri tra rappresentanze, per definire i criteri di composizione della nuova Assemblea. Come già rilevato, è rinviato allo Statuto la delineazione delle modalità di designazione dei partecipanti all'Assemblea; in sede di prima attuazione del presente regolamento, la composizione dell'Assemblea viene definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sempre sulla base dei criteri enunciati.

Ai sensi dell'articolo 5, l'Assemblea dei partecipanti delibera sull'adozione dello Statuto e sue modificazioni, da adottarsi con la maggioranza di due terzi dei partecipanti, sulle linee programmatiche generali delle attività, sull'articolazione del Banco in sezioni o sedi in località dove l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del Consiglio di amministrazione, sulla promozione o svolgimento di forme collaborative tra il Banco ed altri organismi pubblici e privati, sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche su richiesta di oltre la metà dei consiglieri di amministrazione e su questioni attribuite espressamente dallo Statuto.

L'articolo 6 concerne il Consiglio di Amministrazione. In ossequio all'esigenza di snellire gli organi degli enti pubblici, in coerenza con il disposto della lettera d) del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si prevede una sensibile riduzione dell'attuale numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che passa da dodici a sette. Sono membri del Consiglio: due rappresentanti della categoria dei fabbricanti di armi, uno della categoria dei fabbricanti di munizioni, uno del Comune di Gardone Val Trompia, uno, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

Al Consiglio di Amministrazione, che come gli altri organi dura in carica quattro anni, è conferito il potere amministrativo di elaborazione degli indirizzi esecutivi, di elaborazione degli atti gestionali fondamentali, come il bilancio su base budgetaria ed il rendiconto di esercizio. L'articolo 6 disciplina anche il caso di scioglimento per gravi violazioni di legge o dei fini istituzionali del Banco.

Il Presidente, designato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, è nominato su

proposta del Ministro dello sviluppo economico con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e resta in carica quattro anni. Come indicato all'articolo 7, il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed ha la rappresentanza legale del Banco.

L'articolo 8 adegua l'ordinamento dell'organismo ai criteri organizzativi degli enti prevedendo un organo responsabile per il controllo della regolarità amministrativa e contabile, con ciò assicurando la più ampia trasparenza ai processi gestionali.

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi ed uno supplente, di cui un revisore effettivo designato dall'Assemblea, un revisore effettivo designato dal Ministro dello sviluppo economico ed un revisore effettivo, che presiede il Collegio, ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 9 riguarda la figura del Direttore generale, cui è conferito il compito di assicurare la funzionalità dell'ente, con significativa sfera di autonomia nell'esercizio del potere gestionale-operativo del Banco, adeguata alle rilevanti responsabilità in termini di rispetto delle normative di pubblica sicurezza, nazionali ed internazionali, quale unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni, di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il Direttore Generale del Banco è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno, su designazione del Consiglio di amministrazione.

E' previsto che il Direttore generale partecipi alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, con funzioni di segretario e proponga al Consiglio la nomina dei responsabili di settore, sulla base della responsabile valutazione dei soggetti che ritiene adatti allo svolgimento dell'attività.

L'articolo 10 elenca le fonti di finanziamento ed afferma che il Banco svolge la sua attività senza oneri a carico dello Stato; è stato mantenuto il controllo ministeriale sul rispetto del criterio di determinazione delle tariffe richieste per l'attività istituzionale svolta *ope legis*.

Il riferimento alle vigenti disposizioni in tema di determinazioni di contributi e tariffe è da operare nei confronti delle disposizioni previste dall'articolo 8 del DPR 28 ottobre 1964, n. 1612, per il controllo delle armi comuni da sparo; e dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, per il controllo delle munizioni commerciali, che richiamano l'applicazione del procedimento di determinazione disciplinato dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

E' stata espressamente conferita all'ente la facoltà di determinare il prezzo delle prestazioni svolte nell'esercizio della sua libera attività di prestatore di servizi professionali.

L'articolo 11 prosegue e rafforza la linea di indirizzo sin qui attuata dal Banco di gestione finanziaria secondo criteri civilistici finalizzata al pareggio economico.

L'articolo 12 afferma che la disciplina dei rapporti del personale dipendente trova fonte nell'ordinamento civilistico e richiama la disciplina che discende dalla natura originaria dell'organismo nonché i contratti collettivi di lavoro; viene mantenuto per i dipendenti, in ragione del rilievo delle funzioni svolte, il divieto di svolgimento di attività incompatibili con le funzioni esercitate dal Banco ed in particolare di effettuazione di attività connesse con l'industria ed il commercio delle armi.



L'articolo 13 afferma la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che si concentra sugli atti ordinamentali e gestionali di maggiore rilievo quali lo statuto e sue eventuali modifiche, i regolamenti interni, i bilanci, la determinazione di tariffe e contributi ai sensi di vigenti disposizioni, la partecipazione ad organismi societari, l'istituzione di sezioni locali del Banco, i compensi degli organi. I regolamenti interni che rivestono natura tecnica sono soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa; in ordine alle deliberazioni relative ai compensi degli organi, viene sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Per assicurare la stabilità degli effetti delle deliberazioni adottate dal Banco, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contabili sui controlli dei bilanci degli enti pubblici, è stato previsto l'istituto della tacita manifestazione di assenso in ordine agli atti trasmessi, se, nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione, non sia disposto l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.

L'articolo 14 disciplina la fase transitoria verso il nuovo assetto ordinamentale, prevedendo termini per la sollecita ricostituzione degli organi nonché forme di commissariamento per eventuale inosservanza.

L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 16 indica le disposizioni di natura organizzativa che vengono abrogate.

Relazione tecnico-finanziaria

Il Banco ricava quasi il 95 per cento delle sue entrate dalle prove di armi e dal controllo delle munizioni effettuate per legge (legge n.186 del 23 febbraio 1960, legge n. 110 del 18 aprile 1975 art.11 e legge n.509 del 6 dicembre 1993). Poco oltre il 5 per cento dei ricavi, di cui si prevede un ampliamento in relazione ad evoluzione e dinamica del mercato, deriva da servizi resi sul libero mercato (prove balistiche per soggetti pubblici e privati, collaudi ecc.).

I dipendenti del Banco, ai quali si applica il contratto nazionale collettivo dell'industria metalmeccanica, sono complessivamente 70, di cui 54 presso la sede di Gardone Val Trompia e 16 nella sede distaccata di Urbino presso la Benelli. Oltre al Direttore e 2 quadri, vi sono 11 impiegati (tra amministrativi e tecnici) e 56 operai, di cui 5 a tempo determinato.

L'Ente non ha una pianta organica, l'assunzione dei dipendenti è effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Bilancio d'esercizio è redatto secondo le norme della IV Direttiva europea – Decreto legislativo n.127 del 9 aprile 1991.

Le disposizioni riorganizzative determineranno un impatto positivo, seppure di lieve entità, sulla finanza pubblica, dando luogo ad una razionalizzazione della gestione dell'ente.

L'art.2 del Regolamento prevede che, mediante convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, siano regolati i reciproci rapporti per l'esercizio dei compiti di punzonatura delle armi il cui onere è attualmente posto a carico del bilancio dello Stato, con l'assunzione dell'onere stesso, sostenibile in relazione agli attuali equilibri di bilancio, a carico del Banco.

La posta relativa ai punzoni afferisce al capitolo 2200 del Bilancio Statale. In media la spesa per punzoni oscilla tra i 18.000 e i 19.000 euro annui. Con l'entrata in vigore del Regolamento, questa voce di costo non sarebbe più sostenuta dallo Stato, ma completamente a carico dell'Ente, che al riguardo non ha sollevato problemi ostativi di ordine gestionale.

Inoltre, per quanto riguarda la spesa complessiva per compensi e funzionamento degli organi statutari, si rileva che:

- il Consiglio di Amministrazione passa da 12 a 7 membri;
- sebbene il nuovo Regolamento introduca all'art. 4 il Collegio dei revisori contabili costituito da 4 membri, 3 effettivi ed 1 supplente, si prevede un taglio globale della spesa attuale per compensi e funzionamento di tutti gli organi; infatti il comma 2 dell'art. 4 stabilisce espressamente che, in sede di prima attuazione del Regolamento, la spesa complessiva per compensi e funzionamento degli organi non dovrà essere superiore alla spesa complessiva attuale per analoghe finalità, ridotta del trenta per cento;
- considerando dunque che la spesa per gli organi gestionali sostenuta dal Banco nell'anno 2008 è stata pari a 19.331,06 euro, di cui 18.371,00 euro per il compenso del Presidente del Banco, oltre a 978,00 euro per il rimborso spese di viaggio dei componenti del consiglio di Amministrazione, si stima un risparmio pari a circa euro 6.000,00;
- per effetto della disposizione dell'articolo 11 dello schema regolamentare, che stabilisce che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i successivi atti fonte non potranno prevedere sistemi diversi dal rimborso delle spese di viaggio dei componenti dell'Assemblea e del Cda.

Per i primi due anni, a partire dall'entrata in vigore del Regolamento, il Ministero vigilante potrà monitorare gli effetti del processo di riordino e del contenimento delle spese sui compiti d'istituto grazie ad una relazione resa semestralmente dal Banco.



Relazione tecnico-normativa (ATN)

1. Aspetti Tecnico-Normativi in senso stretto:

a) *necessità dell'intervento normativo;*

l'intervento appare necessario al fine di assicurare la continuità dell'esercizio di funzioni di pubblico interesse;

b) *analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti;*

l'intervento regolamentare di delegificazione incide su disposizioni normative di natura organizzativa relative al Banco;

c) *analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario;*

nessun contrasto, trattandosi di intervento di riorganizzazione;

d) *analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale;*

l'intervento regolamentare è di competenza statale, ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) *verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali;*

vale quanto riferito in relazione al punto d);

f) *verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione;*

Il regolamento di delegificazione riordina pienamente le disposizioni organizzative del Banco, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati dal comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuando espressamente le norme abrogate e rispettando l'ambito delle disposizioni normative primarie sulle stazioni sperimentali e sulle funzioni da svolgere.

2. Elementi di Drafting e linguaggio normativo:

a) *individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso;*

nulla da rilevare;

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;

i riferimenti normativi riportati nel testo sono corretti;

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;

nessuna da rilevare;

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo;

sono espressamente individuate le norme abrogate.



Relazione AIR

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi:

a) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;

Il "Banco di prova per le armi da fuoco portatili" viene istituito e disciplinato con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20.

La legge 23 febbraio 1960, n. 186 conferisce al Banco la funzione di ente di prova delle armi da fuoco portatili fabbricate ed importate in Italia da assoggettare all'obbligo di punzonatura, lo eleva a rango di ente nazionale denominandolo "Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia".

Con la legge 12 dicembre 1973, n. 993 - di ratifica della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969 - le prove effettuate dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, quale Banco di prova ufficiale per l'Italia, sono riconosciute sul territorio dei paesi aderenti alla convenzione, in conformità alle indicazioni emanate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco.

Con la legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), che istituisce il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva, viene conferito al Banco il compito di accertare che sulle armi comuni da sparo e sulle canne intercambiabili, prodotte ed importate nello Stato, sia impresso il numero di iscrizione del prototipo iscritto nel catalogo e, in caso contrario, di apporre il numero di iscrizione, ovvero di sequestrare o distruggere le armi.

La legge 16 marzo 2006, n. 146 - di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato internazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e del 31 maggio 2001 - ha imposto l'indicazione, nella matricola della arma da fuoco, del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea.

La legge 6 dicembre 1993, n. 509 - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile. Art. 1. Definizione delle munizioni commerciali per uso - conferisce al Banco lo status di organismo amministrativo competente ad effettuare le prove della conformità delle munizioni per uso civile prodotte od importate in Italia ai requisiti di legge e alle indicazioni della Commissione internazionale permanente. L'articolo 10 della stessa legge attribuisce al Banco la denominazione ufficiale di "Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali".

L'intervento proposto modifica solo profili organizzativi del Banco, non innovando la disciplina sostanziale sui compiti dell'organismo interessato;

b) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione;

non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale dell'organismo, tuttavia, si impone nell'ottica di evitare la soppressione automatica ex art. 26 comma 1 secondo periodo del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito

con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e si colloca nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale e di una maggiore efficienza.

c) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica ai sensi del citato articolo 26 in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino. Da parte delle categorie produttive che ricorrono all'organismo per le relative competenze tecniche non si sono ravvisate esigenze di revisione o soppressione del ruolo dell'organismo stesso;

d) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;

economie di risorse verificabili dall'andamento gestionale dell'organismo ristrutturato dai risultati di bilancio;

e) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio;

Dicasteri, enti locali, categorie produttive del settore delle armi e delle munizioni;

Sezione 2. Le procedure di consultazione:

Nel procedimento di formazione dell'atto, si è mantenuto un continuo contatto informativo con gli organi del Banco, il cui Consiglio di Amministrazione è espressione delle categorie produttive e delle realtà istituzionali e territoriali interessate.

Sono stati sentite, inoltre, le rappresentanze sindacali le quali, convocate il 15 giugno 2009, hanno preso atto che dal riordino dell'ente delineato dallo schema di regolamento non si producono effetti sull'assetto produttivo, occupazionale e di destinazione del personale dell'ente.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»):

si è esclusa la valutazione dell'opzione del non intervento che avrebbe determinato il trasferimento di compiti e risorse dal BANCO all'amministrazione vigilante (ai sensi del comma 2 del predetto articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) essendo stata riscontrata la carenza di condizioni obiettive di funzionalità per l'esercizio in via diretta e continuativa di tali funzioni da parte della stessa amministrazione vigilante od altre amministrazioni pubbliche, oltre che la mancanza di ogni ragione di convenienza organizzativa od efficiente razionalizzazione di risorse a delineare nell'ambito ministeriale un modulo strutturale e gestionale per compiti di natura operativa in materia.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio:

esclusi la semplice soppressione Banco o il trasferimento di compiti all'amministrazione vigilante per ragioni di efficienza operativa e razionalizzazione di risorse; non praticabile la privatizzazione delle funzioni in relazione a rispettive finalità e natura.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:

a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;

nulla da rilevare, tuttavia, gli effetti risiedono nell'adozione di misure di semplificazione amministrativa e di organizzazione;

b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziano i relativi vantaggi collettivi netti;

la maggiore efficienza organizzativa si riflette come miglior esercizio delle funzioni nei confronti dei soggetti interessati;

c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;

nulla da rilevare;

d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

nulla da rilevare;

e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);



si potrà registrare un migliore e più efficiente esercizio delle funzioni sulla base della razionalizzazione gestionale ed organizzativa.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:

nulla da rilevare; salvo l'effetto positivo sugli operatori di un più efficiente svolgimento di funzioni di vigilanza e dell'unicità dell'organismo di riferimento;

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio:

a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;

i soggetti destinatari dell'intervento riorganizzativo sono principalmente gli amministratori degli organismi interessati al riordino;

b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

nulla da rilevare;

c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;

previsto monitoraggio su andamenti e risultati del processo di riordino;

d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR;

attivabili sulla base del monitoraggio (v. art. 14, comma 6).

